

# Rimborsi a professionisti tecnici volontari: chiarimenti fiscali sulle somme corrisposte

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/11/2019 965

*Agenzia delle Entrate: tali importi sono ricompresi nello stesso perimetro reddituale attribuito ai guadagni conseguiti ordinariamente dai lavoratori "prestati"*



I rimborsi per il mancato guadagno giornaliero, erogati a professionisti tecnici appartenenti a organizzazioni di volontariato, impiegati in **attività di protezione civile**, costituiscono **redditi della stessa categoria di quelli sostituiti**. Rientrano pertanto nel concetto di "**lucro cessante**" e, a differenza del "**danno emergente**", di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, **sono imponibili**.

L'importante chiarimento è contenuto nella recente risposta 474/E dell'Agenzia delle Entrate: il Fisco spiega il motivo per cui **le somme corrisposte a quei lavoratori autonomi** associati che, su base volontaria, offrono la loro esperienza per ripristinare situazioni deteriorate da eventi imprevedibili, sono **fiscalmente rilevanti** e indica gli adempimenti da effettuare sia da parte dei percettori sia degli erogatori.

## Il caso

Una Regione, dopo un evento sismico, si è accordata con Ordini e Collegi professionali territoriali per **impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio**, riconoscendo agli stessi il **rimborso per il mancato guadagno giornaliero** (art.9, comma 10, dpr 194/2001, oggi **art.39**, comma 5, Dlgs n. 1/2018, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi) e per le **spese documentate di vitto, alloggio e viaggio**.

## La spiegazione del Fisco

Tali proventi, conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni **sono anch'essi redditi** e, poiché non hanno una specifica identità fiscale, vanno **ricondotti nella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti** (**art.6**, comma 2 del Tuir).

Scatta quindi l'imponibilità delle somme corrisposte in "cambio" di mancati guadagni (lucro cessante) e la non imponibilità delle indennità risarcitorie erogate a fronte di perdite economiche subite dal percipiente, che si concretizzano con una diminuzione del suo patrimonio (danno emergente).

In definitiva:

- il rimborso, corrisposto ai volontari "lavoratori autonomi", in quanto sostitutivo del "guadagno giornaliero" è **"lucro cessante" per il percipiente anche quando il lavoratore svolge un'attività volontaria diversa dall'abituale**, quindi **dovrà essere regolarmente fatturato dagli stessi lavoratori**, che dovranno anche evidenziare la ritenuta, operata dal sostituto d'imposta (in questo caso la Regione), che rilascerà la dovuta "certificazione unica" e, in seguito, compilerà e trasmetterà il modello dichiarativo 770;
- nella fattura, insieme al compenso, vanno **inserite anche le spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell'attività che non costituiscono importi deducibili dal proprio reddito di lavoro autonomo**.

***LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF***